



Comune di Aquilonia



Provincia di Avellino

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 2 DEL 16-04-2013**

Registro Generale n. 3

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 16-04-2013

Oggetto: Divieto di affissione al di fuori degli spazi autorizzati.

IL SINDACO

PREMESSO CHE in occasione di promozioni commerciali, matrimoni, manifestazioni ed altre ricorrenze o circostanze varie è invalsa l'abitudine di rendere noti tali eventi con l'affissione e/o collocazione di locandine, manifesti e annunci, sui pali della pubblica illuminazione, sui pali della segnaletica stradale, ed in altri luoghi comunque non autorizzati;

CONSIDERATO CHE la conseguenza di tale comportamento è un intollerabile degrado del decoro urbano seriamente compromesso dal fatto che il materiale affisso, o comunque collocato, mediante l'utilizzo di nastro adesivo, resta abbandonato anche quando la ricorrenza, la promozione o la manifestazione a cui si riferiscono è passata ;

RITENUTO quindi opportuno e necessario adottare, da parte di questa Pubblica Amministrazione, provvedimenti a tutela e salvaguardia del decoro urbano compromesso dall'affissione di cui trattasi;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 introdotto dall'articolo 16 della Legge n. 3 del 2003, il quale dispone che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ;

RICHIAMATI, altresì, gli artt. 14 e 15 del D.l.gs. 30.04.1992 n. 285;

EVIDENZIATO, in particolare, il contenuto dell'art. 15 del D.l.gs. sopra richiamato il quale dispone che :

- su tutte le strade è vietato danneggiare o imbrattare la segnaletica stradale (c. 1°, lett. b);
- chiunque viola tale divieto è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41,00 a Euro 168,00 ;
- da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese;

ATTESA la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge ;

ORDINA

- 1. E' VIETATA**, in tutto il territorio comunale , l'affissione e/o collocazione di locandine, manifesti pubblicitari di qualsiasi genere, annunci di matrimonio, annunci funebri e di altre ricorrenze, su pareti di edifici pubblici o privati, su pali della pubblica illuminazione, della segnaletica e delle pensiline a servizio del trasporto pubblico locale, **ed in altri luoghi comunque non autorizzati**;
 - **Chiunque** viola tale divieto è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino , a proprie spese, dello stato dei luoghi. Il verbale di accertamento contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti a tale divieto saranno seguite le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689.
- 2. E' VIETATA**, in tutto il territorio comunale, l'affissione e/o collocazione di locandine, manifesti adesivi e annunci **direttamente sui segnali stradali**.
 - **Chiunque** viola tale divieto è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 41,00 ad Euro 168,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino , a proprie spese , dello stato dei luoghi . Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti a tale divieto saranno seguite le disposizioni dal Titolo VI del D.Lgs. 30.04,1992 n. 285.
- 3.** Salvo che la violazione non costituisca più grave reato, e qualora non sia stato possibile individuare l'autore della violazione, gli organi di polizia potranno avviare opportuni accertamenti previsti dalla legge (art 13 L. 689 /81) al fine di verificare se nei confronti delle persone interessate alle ricorrenze i cui nomi o immagini sono riportate sulle locandine, manifesti, annunci vi sia una responsabilità solidale nella violazione accertata (art 6 Legge 689/81) applicando se del caso le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza.

PRESCRIVE

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico attraverso:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Aquilonia;
- la distribuzione del provvedimento presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale;

DEMANDA

Alla Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento

AVVERTE ALTRESÌ

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ,entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale Lì 16/04/2013

II SINDACO

Dott. Donato Cataldo

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to CATALDO DONATO

Copia conforme all'originale.
Lì

IL SINDACO
CATALDO DONATO